



COMUNE DI SCIACCA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI DA 102 A 110,
DELLA L. 30/12/2025, N. 199**

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 24 del 23.04.2026

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Modalità di pagamento e rateizzazione

Articolo 4 – Presentazione dell'Istanza

Articolo 5 – Termine per l'adesione

Articolo 6 – Istruttoria del Procedimento

Articolo 7 – Effetti della definizione agevolata

Articolo 8 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 9 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Articolo 10 – Rinuncia al contenzioso pendente

Articolo 11 – Efficacia, pubblicità e disposizioni finali

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. L'istituto della definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, di cui al comma 1, rappresenta una misura straordinaria e temporanea finalizzata al recupero delle entrate, alla riduzione dei crediti di dubbia esigibilità e, conseguentemente, al progressivo abbattimento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa contabile vigente.

3. L'introduzione della definizione agevolata è disposta nel rispetto dell'equilibrio di bilancio dell'ente, della salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica e tenuto conto della capacità della misura di incrementare la riscossione delle entrate comunali in coerenza con i principi di cui all'art. 1, commi 102 e 107, della legge 30 Dicembre 2025 n. 199, con particolare riguardo ai crediti di dubbia esigibilità.

4. Restano ferme le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali, riscossione e contenzioso tributario.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Sono oggetto della definizione agevolata i debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi notificati entro il 31 marzo 2026 che possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Sono oggetto di definizione agevolata nei limiti del presente regolamento, tenuto conto che per l'Ente la notifica si perfeziona con l'invio della raccomandata, le entrate disciplinate e gestite dal Comune di Sciacca e in particolare:

- a) IMU- Imposta Municipale Propria per le annualità dal 2013 al 2024;
- b) TASI- Tributo per i servizi indivisibili, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC) per le annualità dal 2014 al 2019;
- c) TARI- Tassa sui rifiuti (annualità dal 2013 al 2024);
- d) CUP – Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, comma 816 e seguenti della legge 27 Dicembre 2019 n. 160 (annualità dal 2021

al 2023). Per le annualità pregresse al 2021 possono essere ricompresi nella definizione agevolata, nei limiti del presente regolamento e ove ancora dovuti, i canoni, tributi ed entrate comunali sostituiti dal CUP comunque denominati, riferiti all'occupazione di suolo pubblico e alla fattispecie di esposizione pubblicitaria e affissioni.

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

4. Sono esclusi dalla definizione agevolata:

- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti

- le entrate per le quali, alla data di presentazione dell'istanza, la riscossione risulta affidata all'Agenzia delle Entrate- Riscossione.

ARTICOLO 3. MODALITÀ DI PAGAMENTO E RATEIZZAZIONE.

1. Il pagamento può essere effettuato:

a) con rata unica da versare entro il 20/11/2026;

b) in modalità rateale con un massimo di 24 rate bimestrali, con scadenza la prima entro il termine di cui sopra e le successive a cadenza bimestrale a partire dal 31/01/2027;

2. In caso di pagamento rateale ciascuna rata non potrà essere inferiore ad € 100,00 quale parametro di riferimento per la rateizzazione prevista dal presente regolamento.

3. Nel caso di versamento in modalità rateale si applicano gli interessi di dilazione /rateizzazione al tasso legale del 1,6% annuo quale parametro di riferimento per la rateizzazione prevista dal presente regolamento, calcolati sul debito residuo oggetto di rateizzazione, pro rata temporis.

4. Il pagamento avviene tramite PAGOPA o altri strumenti di pagamento per casi motivati ed eccezionali.

5. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'unica rata ovvero della prima rata del piano di rateizzazione alla scadenza fissata.

ARTICOLO 4 – PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

1. Il contribuente presenta apposita istanza di adesione utilizzando la modulistica predisposta dall'Ente e pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

2. La presentazione dell'istanza sospende ed interrompe i termini di prescrizione per il recupero delle somme oggetto di definizione agevolata, come meglio specificato nel successivo art.7.

3. L'istanza può essere presentata con modalità telematiche o altra procedura, individuata dall'Ente, che sarà pubblicata sul sito.

4. L'istanza deve essere sottoscritta dal richiedente, anche mediante firma digitale ove presentata con strumenti telematici ovvero con firma autografa nei casi di presentazione cartacea.

5. L'istanza deve contenere almeno:

- Dati anagrafici e fiscali del contribuente nonché un recapito Pec o in mancanza altro domicilio digitale/recapito idoneo ai fini delle comunicazioni;
- Indicazioni dell'entrata e annualità di riferimento;
- Estremi degli atti emessi dall'ente;
- Scelta della modalità di pagamento (unica soluzione o a rate);
- Dichiarazione circa l'eventuale pendenza di giudizi tributari relativi alle posizioni oggetto dell'istanza con gli elementi identificativi essenziali;
- Dichiarazione di presa visione delle cause di decadenza previste dal presente regolamento;
- Dichiarazione di riconoscimento del diritto altrui di cui all'art. 2944 del C.C..

ARTICOLO 5. TERMINE PER L'ADESIONE

1. Il termine ultimo per la presentazione delle istanze di adesione è fissato al 31 luglio 2026. Le istanze presentate oltre il predetto termine sono irricevibili/inammissibili.

2. Il Comune rende disponibile sul sito istituzionale un avviso informativo recante la data di scadenza, la modalità di presentazione e la modulistica. Ai fini del rispetto del termine fa fede la data di trasmissione secondo le modalità stabilite dall'Ente.

ARTICOLO 6. ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO

1. L'ufficio Tributi procede all'istruttoria delle istanze e determina l'importo dovuto in definizione agevolata applicando quanto previsto sulla base dei dati risultanti dagli archivi dell'ente e degli atti idonei a costituire titolo del credito.

2. L'esito dell'istruttoria è comunicato al contribuente con modalità telematiche ovvero con altra modalità idonea e contiene:

- Numero identificativo dell'istanza e riferimenti identificativi delle posizioni oggetto di definizione;
- Importo complessivo dovuto in definizione con indicazione analitica delle componenti (capitale, spese, interessi di rateizzazione se dovuti, ecc.);
- Scadenza dell'unica soluzione ovvero piano rateale con indicazione del numero di rate, importo rata e scadenze;
- Modalità di pagamento;

- Avvertenze in caso di decadenza.

3. La comunicazione di cui al comma 2 è effettuata entro il 20 ottobre 2026. Il Termine può essere sospeso, con comunicazione motivata al contribuente, in caso di richiesta di integrazioni. In caso di richiesta di integrazioni, la sospensione opera fino alla ricezione della documentazione richiesta o, comunque, fino al termine assegnato al contribuente nella richiesta medesima.

4. Dalla data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata e fino alla scadenza dell'unica soluzione ovvero della prima rata comunicata ai sensi del presente articolo, il Comune, ove l'istanza risulti ammissibile, non avvia nuove azioni di recupero coattivo e, ove non ancora perfezionate, sospende l'attivazione di azioni cautelari ed esecutive relative ai carichi oggetto di definizione, restando fermi gli atti già perfezionati e gli effetti degli atti già notificati.

ARTICOLO 7 – EFFETTI DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. La definizione agevolata decade e non produce effetti:

- in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento nei termini previsti dell'unica oppure della prima rata;

- in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di due rate consecutive;

- in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'ultima rata.

3. In tali casi, riprendono a decorrere i termini di prescrizione per il recupero delle somme dovute relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti. I versamenti comunque effettuati dal contribuente sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto, come risulta dagli atti oggetto di definizione agevolata.

4. La decadenza è notificata al contribuente con provvedimento dell'Ufficio preposto, comunicando il ricalcolo delle suddette somme.

ARTICOLO 8 – DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI IMPORTI OGGETTO DI RATEIZZAZIONE

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

ARTICOLO 9 – DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI IMPORTI INCLUSI IN ACCORDI O PIANI DEL CONSUMATORE

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

ARTICOLO 10 – RINUNCIA AL CONTENZIOSO PENDENTE

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 4, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

ARTICOLO 11 – EFFICACIA, PUBBLICITA' E DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio dell'autonomia finanziaria e regolamentare, garantita dagli artt. 23, 53 e 119 della Costituzione, entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 108, della Legge n. 199/2025, il presente atto acquista efficacia con la sola pubblicazione sul sito istituzionale, in espressa deroga ai termini previsti dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019. Non è pertanto richiesto l'ancoraggio ai termini di approvazione del bilancio di previsione.

3. Copia del presente Regolamento è trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito, ai soli fini statistici e di monitoraggio.

4. Al fine di garantire l'equità e la semplificazione del rapporto con il cittadino, il Comune assicura l'utilizzo di tecnologie digitali (PEC, portale web, PagoPA) per la presentazione delle domande e per i versamenti, garantendo la tracciabilità e la protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni della Legge n. 199/2025, i principi generali dell'ordinamento tributario e le norme dello Statuto dei diritti del contribuente.